

*Articolo 7***Spese per attrezzature**

1. Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 4, si limitano alle seguenti voci:

- a) attrezzature per ufficio;
- b) hardware e software;
- c) mobilio e accessori;
- d) apparecchiature di laboratorio;
- e) strumenti e macchinari;
- f) attrezzi o dispositivi;
- g) veicoli;
- h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2. L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE;
- b) il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE0951

